



# COMUNE di RIPARBELLA

PROVINCIA di PISA

## ORDINANZA n. 3/13

**Oggetto:** Limitazione dei consumi idrici durante la stagione estiva.

### IL SINDACO

**Considerato** che durante la stagione estiva si prevedono difficoltà per l'approvvigionamento di acqua potabile a seguito del progressivo impoverimento delle fonti di emungimento, aggravato durante il periodo l'estate, dal flusso turistico che si registra sul territorio comunale;

**Preso** atto che la Regione Toscana, con L.R. n.17/2007, ha dichiarato lo stato di emergenza idrica idro-potabile sull'intero territorio regionale sia in relazione alle consistenti minori precipitazioni, che alle previsioni di maggior caldo e stagione secca;

**Ritenuto** indispensabile limitare i consumi di acqua potabile nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre 2013

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il vigente Regolamento a disciplina del Servizio Acquedotto Comunale e per la distribuzione d'acqua potabile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 28/12/1971;

**Visto** il DPGR n 87 del 04/04/2012 con il quale è stato adottato lo stato di emergenza regionale per far fronte alla crisi idrica in corso che sta interessando l'intero territorio regionale;

**Visto** il D. Lgs 152/2006 "norme in materia ambientale" ed in particolare la parte terza Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, in tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**Visto** il regolamento regionale 26 maggio 2008 n 29/R "Disposizione per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato"

### ORDINA

per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre 2013, quanto segue:

1. è fatto divieto a chiunque di attingere acqua dal civico acquedotto per l'innaffiamento di strade, marciapiedi, cortili, giardini e orti di proprietà privata, nonché per il lavaggio dei veicoli.  
L'innaffiamento di orti e giardini privati è ammesso soltanto dalla ore 22,00 alle ore 6,00;
2. è fatto altresì divieto a chiunque di lavare veicoli ed ogni altro oggetto attingendo da impianti pubblici quali fontane o prese d'acqua pubbliche in genere;

### INVITA

- gli utenti del Civico Acquedotto a limitare il consumo di acqua potabile, per qualsiasi uso, al minimo indispensabile;
- ogni cittadino a non lasciare aperte, al termine dell'uso, le fontane pubbliche.

### DISPONE

che alla presente Ordinanza sia data la massima diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034 e successive modifiche e integrazioni (L.205/2000), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

In caso di inottemperanza, fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni previste in materia, saranno applicate le sanzioni amministrative da € 12,91 a € 77,47 con ammissione del pagamento di € 25,82.

La Polizia Municipale, nonché gli altri ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della sorveglianza e l'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 e 5 della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luciana Orlandini, Responsabile dell'U.O. Ambiente e Sicurezza del Comune di Riparbella.

Riparbella li 07/08/2013.

IL SINDACO  
*f.to (Renzo Fantini)*